

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIUSEPPE GIANNI, ROMANO, GIUSEPPE DRAGO, VOLONTÈ,
FILIPPO DRAGO, GRILLO**

Riduzione delle accise sui consumi di prodotti petroliferi
per il sostegno dell'economia nella regione Sicilia

Presentata 25 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Che in Sicilia, secondo l'Istituto Tagliacarne, il reddito per abitante nel 1998 era circa la metà di quello della Lombardia, è cosa ormai nota, così come è noto che in Sicilia nel 1997 il consumo pro capite di energia elettrica secondo l'Ente nazionale per l'energia elettrica corrispondeva più o meno alla metà di quello della Lombardia.

Altrettanto noto è il fatto che, sempre in Sicilia, secondo l'Istituto nazionale di statistica, gli occupati coprivano il 25 per cento della popolazione contro il 35 per cento della media nazionale e contemporaneamente, i disoccupati rappresentavano il 23,5 per cento della popolazione a fronte della media nazionale del 12,1.

Di contro è poco noto il fatto che per la prima volta un numero considerevole di

comuni siciliani (52) non ha chiesto allo Stato contributi ma, al contrario, ha chiesto allo Stato di rinunciare ad una percentuale irrisoria pari al 3 per cento del complessivo contributo di circa 60 miliardi di lire che ogni anno gli stessi consentono allo Stato di incassare sotto forma di accise.

Tale richiesta rappresenta sicuramente una forma nuova di pensare e di agire da parte della comunità sociale e delle istituzioni siciliane che merita una precisa attenzione che la presente proposta di legge intende dare.

In questo modo sarà possibile fornire gli strumenti necessari per assicurare al territorio un futuro diverso, con la scelta di un modello di sviluppo che qualifichi un'area geografica trascurata che ha un enorme potenziale.

Si intende ridare alla regione Sicilia un ruolo confacente alla sua posizione di centro del Mediterraneo. La crisi economica e la debolezza che caratterizzano oggi la Sicilia rendono la regione vulnerabile rispetto ad un Paese forte. Terreno fertile per il dilagare di fenomeni altamente negativi sul piano ambientale e sociale che richiedono, per essere debitamente contrastati, una manovra strutturale drastica che favorisca il recupero, operazione tanto più necessaria quando si va verso un'Europa allargata.

Per conseguire tale obiettivo è necessario programmare diversi interventi con una precisa azione tendente ad avviare un virtuoso processo di recupero.

La presente proposta di legge rappresenta il primo passo in questa direzione e per questo la sua approvazione sarebbe un importante segnale per la comunità siciliana ed il giusto riconoscimento dell'impegno in una terra che sconta ancora l'eccessiva lontananza dal cuore politico decisionale dell'Europa.

Un segnale concreto con una prima ed immediata conseguenza visibile dovuta alla riduzione dei costi per l'acquisto dei prodotti petroliferi per tutti i cittadini residenti e non, per i giovani, le aziende, gli anziani.

Possiamo ritenere che la proposta di legge introducendo delle misure di carattere generale che non riguardano specificamente determinate imprese o produzioni, non rientri nella nozione di aiuto prevista dal Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ed oggetto del divieto generale. In caso contrario, effettuate le debite comunicazioni alla Commissione europea, si

può certamente ritenere che l'intervento proposto, anche se considerato aiuto di Stato, debba rientrare nelle condizioni previste dal regime delle eccezioni agli aiuti. Si tratta infatti di aiuti destinati a superare una situazione di grave crisi di una regione, dei quali possono beneficiare tutti indistintamente e che non alterano le condizioni degli scambi in alcun modo.

Per evitare di ripetere gli errori dei governi passati, che avevano puntato ad obiettivi più ambiziosi per poi non riuscire ad ottenere quanto richiesto, con la presente proposta di legge si intende limitare l'azione ad un obiettivo conseguibile, « eurocompatibile » e di grande importanza per lo sviluppo regionale. Un intervento proporzionato agli svantaggi che intende compensare, limitato nel tempo e realizzato con una progressione decrescente ed economicamente sostenibile.

Per quanto attiene alle singole disposizioni la proposta di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità e l'ambito di applicazione. L'articolo 2 prevede un'attenuazione del carico fiscale gravante sui prodotti petroliferi di cui potranno fruire oltre che le imprese anche i privati. Tale beneficio si giustifica con i maggiori costi sopportati dagli utenti in relazione agli svantaggi sul piano economico che derivano dalla insularità in una regione europea il cui tenore di vita risulta anormalmente basso e che soffre di gravi forme di disoccupazione. L'articolo 3 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre l'articolo 4 prevede alla copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione).

1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia per contrastare l'elevato livello di disoccupazione e favorire il recupero del tenore di vita medio della popolazione rispetto alla media nazionale.

2. La presente legge si applica esclusivamente alle imposte relative ai prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, la cui immissione in consumo avviene per l'impiego nel territorio della regione Sicilia.

ART. 2.

(Riduzione delle accise).

1. Le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono dovute per l'anno 2001 in misura pari al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

2. La quota percentuale da corrispondere ai sensi del comma 1 è incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2010.

ART. 3.

(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

